

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-504	del 26/07/2011
Oggetto	Divieto di fumo nomina dei funzionari preposti a svolgere le funzioni di “agente accertatore” preso la Sede di V.le Fontanelli e le varie sedi distrettuali della Sezione di Modena	
Proposta	n. PDTD-2011-507 del 26/07/2011	
Struttura adottante	Sezione Di Modena	
Dirigente adottante	Boraldi Vittorio	
Struttura proponente	Sezione Di Modena	
Dirigente proponente	Boraldi Vittorio	
Responsabile del procedimento	Boraldi Vittorio	

Questo giorno 26 (ventisei) luglio 2011 presso la sede di Viale Fontanelli, 23 in Modena, il Direttore del/della Sezione Di Modena, Dott. Boraldi Vittorio, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

VISTI:

- la Legge 11 novembre 1975 n. 584 concernente “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici”, la quale prevede all’art. 2 che le amministrazioni pubbliche esercitino i loro poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari nell’ambito dei propri uffici e delle proprie strutture affinché sia data piena applicazione al divieto di fumo in luoghi determinati di cui alla Legge 11 novembre 1975 n. 584;
- l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 " Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", concernente la tutela della salute dei non fumatori, che sancisce il generale divieto di fumare nei locali chiusi;
- l'Accordo definito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 in cui è stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo in particolare le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali;
- la Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti l'entrata in vigore dell'art. 51 della 16 gennaio 2003 n. 3", la quale precisa all'art. 7 che i dirigenti preposti alle strutture amministrative individuano con atto formale uno o più soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le eventuali infrazioni;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 1 del 22/01/2002 *Direttiva in materia di divieto di fumare*, qui integralmente richiamata sia nella parte narrativa che in quella dispositiva, in base alla quale viene attribuita al Direttore della Sezione la competenza ad individuare, con riferimento ai locali afferenti alla Sezione di Modena i funzionari dell’Agenzia incaricati di svolgere le funzioni di agente accertatore in relazione all’erogazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle disposizioni di legge inerenti il divieto di fumare in determinati locali della pubblica amministrazione;
- la D.D.G. n.1 del 10/01/05 *Nuove disposizioni in materia di divieto di fumare (art. 51 Legge 16 gennaio 2003 n. 3)*, qui integralmente richiamata sia nella parte narrativa che in quella dispositiva, in base alla quale viene recepito il generale divieto di fumare presso tutti gli spazi lavorativi chiusi di Arpa, e non si prevedono aree riservate ai fumatori;

- la determinazione del direttore della Sezione di Modena n. 11 del 17/04/2002 relativa all'individuazione degli agenti accertatori per le sedi della Sezione di Modena;

RILEVATO :

- che il fumo di tabacco, sia attivo che passivo, com'è noto dai dati riportati dalla letteratura scientifica mondiale, è causa di una molteplicità di patologie dell'apparato respiratorio e cardiovascolare, nonché una delle più importanti cause di morte prematura nei Paesi sviluppati;
- che il divieto di fumo è strumentale, altresì, al fine di prevenire incendi o altri incidenti che potrebbero svilupparsi con facilità in determinati ambienti, quali ad esempio i laboratori di analisi, a causa della pericolosità di sostanze ivi utilizzate o depositate;
- che l'applicazione del principio di precauzione assicura a tutti i dipendenti, fumatori e non fumatori, maggiori benefici in termini di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

CONSIDERATO:

- che la L. 11 novembre 1975 n. 584 stabilisce i soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto di fumare e che devono garantire l'esposizione dei cartelli riproducenti la norma recante l'indicazione del divieto di fumare, nonché la sanzione comminata ai trasgressori;
- che l'ammontare delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare previste dall'art. 51 comma 7 della l. 3/2003 è stato aumentato del 10 per cento a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 comma 189 della L. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) e che, pertanto, i trasgressori alle disposizioni relative al divieto di fumare in determinati locali sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 27,5 a Euro 275 (sanzione raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni);

CONSIDERATO INOLTRE:

1. il nuovo assetto organizzativo di Arpa che ha avuto decorrenza 1° gennaio 2009 di cui alla D.D.G. n. 73/2007 - n. 49/2009 – n. 66/2008 – n. 84/2008 e alle Determinazioni n. 42/2009 – n. 46/2009 e n. 730/2010 della Sezione provinciale di Modena.

RITENUTO QUINDI:

2. di individuare formalmente, dopo aver interpellato i collaboratori della Struttura e dopo aver ottenuto il loro preventivo consenso quali funzionari preposti a svolgere, con riferimento ai locali della Sezione di Modena sede di viale Fontanelli e alle varie sedi distrettuali, le funzioni di agenti accertatori in relazione alla normativa in materia di divieto di fumare i seguenti operatori:
3. ***Sezione Prov.le di Modena e Distretto Urbano con sede in Viale Fontanelli, 23 - Modena***

1. ROSSANA SABENI (Referente Amministrativo)

2. MARIA CRISTINA VANDELLI (Collaboratore del Servizio territoriale e Responsabile SPP);
4. ***Distretto di Pianura con sede in Via Cattani Sud, 61- Carpi***
 1. ANNALISA ZANINI (Responsabile di Distretto)
 - ***Distretto Pedecollinare con sede in Via Claudia , 186 - Maranello***
 1. GIOVANNI VANDELLI (collaboratore del Servizio territoriale e RLS)
 - ***Distretto Montano con sede in via Giardini, ,34 - Pavullo***
 - MARCELLO VENTURELLI (collaboratore del Servizio territoriale)

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 4, 5 e 6 della L. 7/8/90 n. 241 e della Legge Regionale n. 32/93, il Direttore di Sezione Dott. Vittorio Boraldii;

DETERMINA

1. di confermare il divieto di fumo in tutti i locali della Sezione Provinciale di Modena così come previsto dalla D.D.G. n. 1 del 10/01/2005;
2. di individuare formalmente, dopo aver interpellato i collaboratori della Struttura e dopo avere ottenuto il loro preventivo consenso i seguenti dipendenti quali soggetti chiamati a svolgere le funzioni di "agente accertatore" in relazione alla normativa in materia di divieto di fumare nelle sedi della Sezione Provinciale:
 - ***Sezione Prov.le di Modena e Distretto Urbano con sede in Viale Fontanelli, 23 - Modena***
 - ROSSANA SABENI (Referente Amministrativo)
 - MARIA CRISTINA VANDELLI (Collaboratore del Servizio territoriale e Responsabile SPP);
 - ***Distretto di Pianura con sede in Via Cattani Sud, 61- Carpi***
 - ANNALISA ZANINI (Responsabile di Distretto)
 - ***Distretto Pedecollinare con sede in Via Claudia , 186 – Maranello***
 - GIOVANNI VANDELLI (collaboratore del Servizio territoriale e RLS)
 - Distretto Montano con sede in via Giardini, ,34 - Pavullo***
 - MARCELLO VENTURELLI (collaboratore del Servizio territoriale)
3. di disporre che nei locali in questione siano esposti, da parte dell'agente accertatore, i cartelli aggiornati recanti l'indicazione del divieto, della norma che sancisce il divieto di fumare, nonché la sanzione amministrativa comminata ai trasgressori;

4. di dare atto che il predetto agente accertatore, nei casi di accertata violazione del divieto di cui trattasi, applicherà una sanzione amministrativa attualmente pari ad una somma variabile da un minimo di Euro 27,50 ad un massimo di Euro 275,00, importo raddoppiabile, “qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni”;
5. di dare atto che la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 della legge n. 584/1975, così come modificato dall'art. 52, comma 20 della legge n. 448/2001, nei confronti di chi, pur avendone la responsabilità, non appone gli appositi cartelli “vietato fumare” secondo le norme di legge, o non fa rispettare il divieto di fumo, consiste nel pagamento, di una somma variabile da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 2.000,00 e che il procedimento amministrativo relativo alle predette sanzioni segue le disposizioni della legge 24/11/81 n. 68 e della L.R. 28/04/1984 n.21.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE
(Dott. Vittorio Boraldi)